



N. 159/11 Reg. Gen. Notizie di reato SENTENZA N. 26/2013

Data della sentenza:

N. 69/12 Reg. Cancelleria Udienze

07 marzo 2013

REPUBBLICA ITALIANA

Data di deposito:

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

25 MAR. 2013

IL TRIBUNALE MILITARE DI VERONA

Estensore Dott.

*Sezione Prima*

Massimo BOCCHINI

composto dai signori

Data irrevocabilità:

1 Dott. Massimo BOCCHINI Presidente

2 Dott. Antonio BONAFIGLIA Giudice

addi

3 T.C. G.d.F. Tommaso VERNILLO Giudice militare

inviato estratto esecuti

con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del Dott. Luca

a:

SERGIO e con l'assistenza del Dott. Massimo BIAGINI, ha

pronunciato in pubblica udienza la seguente

N. Reg. Ese

**S E N T E N Z A**

addi

Nel procedimento a carico di:

redatta scheda casella

, nato il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ ) - Atto di

nascita n. 80 p. 1 s. A -, e residente a \_\_\_\_\_ in via

Campione penale art.

, incensurato; Finziere Scelto in servizio presso la

Compagnia Guardia di Finanza di \_\_\_\_\_ Dichiarato

Impugnazione proposta

domicilio per le notifiche presso lo studio del difensore di fiducia.

Libero. Presente.

**I M P U T A T O**

del reato di:

a) "simulazione d'infermità aggravata" (artt. 159 e 47 n. 2

c.p.m.p.), perché finziere scelto in servizio presso il

della Guardia di Finanza, al fine di sottrarsi temporaneamente all'obbligo del servizio militare volontariamente assunto, dapprima contattava telefonicamente il piantone di turno al quale rappresentava di non poter intraprendere, per problemi di salute, il servizio di "vigilanza e riscontro doganale" programmato dalle ore 01.00 alle ore 07.00 del giorno 4.11.2010, poi inviava al reparto un certificato medico rilasciato dal dott. \_\_\_\_\_, attestante la necessità di riposo domiciliare per cinque giorni (dal 4.11.2010 all'8.11.2010) per una malattia (contrattura del collo) in realtà non sofferta. In tal modo, simulando manifestazioni sintomatiche di un'affezione inesistente — avendo contemporaneamente compiuto attività incompatibili con lo stato di malattia, tra cui sette competizioni di judo nell'ambito della Coppa Italia di Judo di \_\_\_\_\_), nonché il duplice viaggio tra il luogo di residenza in \_\_\_\_\_ e la località dell'evento sportivo in provincia di \_\_\_\_\_ - induceva in errore i superiori sul suo stato di salute, che provvedevano a ritenerlo giustificato nell'assenza e a sostituirlo nei programmati compiti d'istituto.

Con l'aggravante del grado rivestito. Fatto commesso in \_\_\_\_\_

In data 04.11.2010.

b) "truffa militare pluriaggravata" (artt. 234 co. 1 e 2, 47 n. 2

c.p.m.p.), perché finanziere scelto in servizio presso il \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ della Guardia di Finanza con artifici e raggiri consistiti nell'attività di cui al capo a) e cioè nel rappresentare



telefonicamente al comando di non essere in grado di intraprendere il servizio per motivi di salute e poi nell'inviare al reparto un certificato medico rilasciato dal dott.

attestante la necessità di riposo domiciliare per cinque giorni per una malattia (contrattura del collo) in realtà non sofferta —perché incompatibile con le attività contemporaneamente effettuate (tra cui sette competizioni di judo nell'ambito delle gare di Coppa Italia di Judo svoltesi in \_\_\_\_\_ nonché il duplice viaggio tra il luogo di residenza in \_\_\_\_\_ e la località dell'evento sportivo in provincia di \_\_\_\_\_). induceva in errore il personale del servizio amministrativo preposto al pagamento degli stipendi, al fine di conseguire l'ingiusto profitto consistente nella retribuzione anche per le giornate dal 4 all'8 novembre 2010 senza aver prestato la prevista attività lavorativa nel medesimo periodo, con correlativo danno per l'ente pubblico di appartenenza pari a 339,00 euro. Con le aggravanti del grado rivestito e di avere commesso il fatto in danno dell'amministrazione militare. Fatto commesso in \_\_\_\_\_, in data 04.11.2010.

Le Parti hanno così concluso:

P.M.: - chiede l'assoluzione ai sensi del 2° comma dell'art.530 cpp, perché il fatto non sussiste.

DIFESA:- chiede l'assoluzione per entrambi i reati perché il fatto non sussiste a mente del 1° comma dell'art.530 cpp.

---

Il 4/7/12 con decreto del GUP veniva disposto il rinvio a giudizio di \_\_\_\_\_ nato il \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ), finanziere scelto in servizio presso la compagnia \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) in ordine ai reati simulazione di infermità aggravata ( artt. 234 c.1 e 2 e 47 n.2 cpmp ) e truffa militare pluriaggravata ( artt. 234 c.1 e 2 e 47 n.2 cpmp ); per la data del 29/1/13, poi differita, per legittimo impedimento del difensore, al 7/3/13.

In tale giorno alla presenza delle Parti e dell'imputato, di cui è stata revocata la contumacia, dopo l'apertura del dibattimento, il PM, esposti sinteticamente i fatti, ha chiesto l'audizione dei testi della propria lista ed ha prodotto i seguenti atti relativi al prevenuto: 1) documentazione matricolare; 2) certificato di malattia per i giorni di assenza contestatigli; 3) attestazione delle gare effettuate durante il periodo di infermità certificato; 4) tabulati sul traffico telefonico nei giorni in contestazione; 5) prospetto riportante gli spostamenti del suo cellulare nello stesso periodo. Ha ancora depositato: 6) ordine di servizio della compagnia G di F di \_\_\_\_\_, relativo al 4/11/10; 7) attestazione del danno patito dall'Amministrazione Militare; 8) C.D. room; 9) google map indicante la distanza intercorrente tra \_\_\_\_\_ ed il luogo della gara.

Per altro verso la Difesa ha fatto istanza, oltre che per controesame dei testi d'accusa, per l'audizione di quelli della propria lista.

Ammesse tutte le prove, si è proceduto a raccogliere la deposizione del tenente colonnello \_\_\_\_\_ al cui esito il PM, con il consenso dell'altra Parte, ha rinunciato a sentire i testi \_\_\_\_\_

Inoltre il Difensore, avendo concordato con l'Accusa l'acquisizione agli atti delle SIT del dottor \_\_\_\_\_ non ne ha più richiesto l'audizione.

Si è quindi proceduto all'esame dell'imputato.

Veniva poi sentito, su concorde richiesta delle Parti, il teste \_\_\_\_\_, diversamente da quanto precedentemente stabilito. Infine si raccoglievano le dichiarazioni del teste \_\_\_\_\_

Esaurita l'istruttoria, le Parti rimettevano le rispettive conclusioni, nei termini sopra riportati, ed il Collegio si ritirava per deliberare.

---

Da quanto raccolto nel corso dell'istruttoria i fatti di cui all'imputazione risultano i seguenti.

Il \_\_\_\_\_ fu arruolato nella G di F nel 2003. All'epoca faceva parte del gruppo sportivo Fiamme Gialle, quale atleta di judo. Nel 2006 venne dismessa tale qualifica ed il militare venne trasferito al Gruppo G di F di \_\_\_\_\_, che si occupa di vigilanza e riscontro doganale, alle dipendenze del Tenente Colonnello \_\_\_\_\_ ed assegnato ai normali servizi di istituto. In quanto ex sportivo avrebbe potuto partecipare ad eventuali gare solo previa autorizzazione o se libero da servizio.

Il 4/11/10 detto finanziere era comandato per servizio all'avio-camionato con orario 01,00-07,00. Tale attività all'epoca veniva disimpegnata da un solo militare, motivo per il quale in sua assenza occorreva procedere alla sostituzione.

Nella tarda serata del 3/11/10 \_\_\_\_\_ comunicò la sua indisponibilità all'assunzione del servizio per ragioni di salute e si provvide al suo avvicendamento. In proposito fece pervenire, il 5/11/10, certificato medico attestante contrattura al collo per cinque giorni, a partire dal 4/11 e fino all'8/11. Rientò regolarmente in servizio il giorno 9/11/10.

Peraltro nei giorni 6 e 7/11 come da programmazione dei turni già predisposta, l'imputato risultava essere libero da servizio.



E' risultato da deposizione del suo comandante che il [redacted] era un buon militare. Al riguardo è stato menzionato per aver proceduto alla scoperta di una operazione antidroga con cospicuo sequestro di sostanze stupefacenti, poi per aver proceduto alla scoperta di una operazione di importo di cocaina, infine per aver sventato una rapina.

In data 11/4/11 il [redacted] riceve dietro sua sollecitazione, comunicazione scritta dalla Federazione JUDO attestante che il [redacted] era stato presente in [redacted], distante circa quattro ore di auto dal luogo di residenza dello stesso, il giorno 6/11/10 per la partecipazione al campionato nazionale di quella attività sportiva, nel quale al termine delle gare si era classificato al secondo posto.

In ordine agli stessi fatti l'imputato ha riferito che il mercoledì 3/11/10, di sera, nel corso di un allenamento, si fece male al collo, tanto da rimanere immobilizzato. Per tale motivo alle 22.00 di quel giorno chiamò il suo comando per rappresentare il fatto che non sarebbe stato in grado di svolgere il servizio cui era comandato dalle 01,00 alle 07,00 del 4/11/10.

Poiché aveva intenzione di partecipare ai campionati di Judo, ai quali risultava iscritto di diritto dal precedente anno in considerazione del piazzamento allora ottenuto, si recò lo stesso giorno 4/11 da un fisioterapista che lo sottopose a cure intensive per tre giorni, mettendolo in condizioni di partecipare alle gare del 7/11/10. Il giorno 5/11/10 si era fatto visitare dal dottor [redacted] che gli aveva rilasciato certificazione per cinque giorni. Lo stesso 5/11/10 chiese al superiore maresciallo [redacted], in considerazione che i giorni 6 e 7 era libero da servizio, se fosse possibile ripresentarsi quel giorno 5/11. Quello gli rispose che non poteva fare rientro nel periodo di malattia certificato.

Il successivo 7/11 si recò a [redacted] partecipò al torneo, vinse quattro incontri, ma quando il collo tornò dolorante, venne sconfitto in finale.

Il teste [redacted] ha dichiarato, in ordine agli stessi fatti, di non ricordare di aver ricevuto una telefonata dal [redacted]: anche perché quello aveva altri comandanti e referenti per il suo servizio. Ha però confermato di avere detto all'imputato che avendo inviato un certificato medico non sarebbe potuto rientrare prima del termine di scadenza dello stesso.

Dal teste [redacted], fisioterapista e preparatore atletico, si è avuta conferma che effettivamente il [redacted] gli si presentò il 4/11/10 per un forte dolore al collo, di origine traumatica, di media entità, derivato da un colpo di arti marziali, che provocava consistente dolore. Rilevò una contrattura leggermente indurita e dolente: la struttura muscolare non si stendeva ed era rilevabile da palpazione. Si trattava di torcicollo. L'imputato gli chiese di essere messo in condizione di partecipare ad una gara che avrebbe tenuto la domenica successiva. Lo sottopose ad un trattamento innovativo finalizzato a riallineare il collo ai trapezi e a ridurre il dolore. Gli furono praticati massaggi con una macchina di nuova generazione per tre giorni. Il paziente migliorò consistentemente. Ha poi riferito di conoscere il [redacted] quale atleta di rilevanza nazionale e per averlo già trattato in precedenza. E' per tale motivo che era stato in grado di ricordare la data del 4/11/10.

Infine dalla deposizione, resa nel corso delle indagini preliminari ed acquisita su concorde volontà delle [redacted], relativa al dottor [redacted] medico curante dell'imputato, redattore della certificazione medica dallo stesso esibita in occasione dell'incidente occorsogli il 3/11/10, risulta che lo stesso in occasione della visita cui sottopose il suo assistito in quella circostanza, rilevò la presenza di una contrattura di media entità.

*Prati*

In base a quanto emerso nel corso del dibattimento, conformemente a quanto richiesto dalle Parti, ritiene il Collegio che l'imputato debba essere mandato assolto per insussistenza del fatto.

La disposizione di cui all'articolo 159 cpmp intende evitare che il militare possa esimersi dal servizio fingendo di essere ammalato. Viene quindi perseguita penalmente la simulazione di infermità, quell'attività cioè realizzata con modalità tali da indurre in errore i superiori attraverso la rappresentazione di una realtà inesistente fatta apparire come effettiva.



In verità dall'ampia istruttoria eseguita è da escludersi che nel caso in questione ricorra l'ipotesi della finzione di una malattia non ricorrente.

La sera del 3/11/10 l'imputato effettivamente riportò una contrattura al collo in ragione della quale rappresentò ai suoi superiori l'impossibilità di intraprendere il servizio di "vigilanza e riscontro doganale", programmata dalle ore 01,00 alle ore 07,00 del giorno 4/11/10.

Ciò è emerso, oltre che dalle dichiarazioni dell'interessato, sentito per la prima volta proprio nel corso dell'odierna udienza, anche sulla base delle dichiarazioni del sanitario che il giorno successivo ai fatti di cui era rimasto vittima, attestò, sulla certificazione medica da quello prodotta al suo comando, la presenza della contrattura media della cui insussistenza lo stesso è stato chiamato a rispondere.

Inoltre che il \_\_\_\_\_ non avesse alcuna intenzione di sottrarsi al servizio, risulterebbe da due considerazioni. Innanzitutto il teste \_\_\_\_\_ che pure non è stato tenero nei confronti dell'imputato, avrebbe confermato di avergli detto che non sarebbe potuto rientrare al reparto prima della scadenza del termine indicato nel certificato dallo stesso presentato.

In secondo luogo è da considerare che all'imputato interessava essere libero da impegni di servizio solo il giorno 7/11/10, ed in tale giorno come nel precedente, lo stesso risultava, come da programmazione dei turni già predisposto, libero da impegni di lavoro.

Ma decisivo ed assolutamente in equivoco deve ritenersi quanto emerso a seguito della deposizione testimoniale del \_\_\_\_\_ fisioterapista e preparatore atletico.

Costui è stato assolutamente perentorio nell'affermare di aver sottoposto ad uno specifico trattamento terapeutico il \_\_\_\_\_, che conosceva personalmente, proprio nei giorni 4,5,6/11/10, in ragione di una contrattura muscolare, lamentata dallo stesso, attraverso il ricorso a dei massaggi praticati con una macchina di nuova generazione.

Pertanto come ha dovuto riconoscere l'Inquirente è da escludere che nel caso di specie sia stata simulata la sussistenza di una malattia in effetti non ricorrente.

In verità il \_\_\_\_\_ effettivamente il 3/11/10 è stato vittima di un incidente che gli provocò un impedimento tale da non consentirgli di intraprendere il servizio per il quale era stato comandato.

Di conseguenza si deve escludere che l'imputato abbia agito con lo scopo di sottrarsi all'obbligo del servizio militare, ritenuta sussistente la malattia attestata nel certificato del suo sanitario.

Così come non ricorrono gli estremi per poter addebitare allo stesso la truffa militare attribuitagli.

Per i precisati motivi lo stesso va assolto perché il fatto non sussiste.

Fissa in trenta giorni il termine per il deposito della motivazione.

*Bandi*

P. Q. M.

Visti gli artt. 530 c.p.p. e 261 c.p.m.p.

**ASSOLVE**

presente, dai reati ascrittigli perché il fatto non sussiste.

Il termine per il deposito della motivazione è fissato in trenta giorni.

Verona, 07 marzo 2013.

**IL PRESIDENTE ESTENSORE**

Dott. Massimo BOCCHINI

*Massimo Bocchini*

Depositato in cancelleria

Oggi 25 MAR. 2013

Il Funzionario di pubblica fiducia  
*dott.ssa Antonella Scudato di Fusco*